



Région Autonome Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat du Territoire, de l'Environnement et des
Ouvrages Publics

Département du Territoire, de l'Environnement et
des Ressources Hydriques

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche

Loc. Amérique n. 33
11020 QUART (Aoste)
Tél. 0165 / 776817 – 18 – 16 – 15 - 55
Téléfax 0165 / 776843
www.regione.vda.it

Ufficio tutela dell'ambiente
Bureau de la protection de l'environnement

Prot. n.
Vs./ Rif.
Quart,



All'Associazione ADAVA
Associazione degli Albergatori Valle
d'Aosta
C.so Lancieri, 32/a
11100 AOSTA AO

Oggetto: Quesiti su obbligo di adempimenti per il MUD e la tenuta del registro carico/scarico rifiuti a carico delle aziende turistico-alberghiere.

Con riferimento alla richiesta di informazioni, formulata tramite e-mail del 3 aprile 2008, in merito agli obblighi normativi sugli adempimenti in oggetto da parte delle aziende turistico-alberghiere previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., con la presente si precisa quanto segue:

- le aziende turistico-alberghiere non rientrano tra le attività, individuate dall'art. 184, comma 3, lettera c), d) e g) per le quali il d. lgs. 152/2006, e s.m.i., prevede il pieno rispetto degli obblighi inerenti la tenuta dei registri di carico-scarico dei rifiuti e la presentazione annuale del MUD, sia per i rifiuti speciali non pericolosi che per i rifiuti speciali pericolosi; i rifiuti generalmente prodotti da tali strutture sono classificabili come speciali non pericolosi, nella maggior parte delle tipologie assimilate agli urbani dai Regolamenti comunali, conferibili, quindi, al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (es. imballaggi, residui delle attività di ristorazione, arredi, ecc.).

Le aziende turistico-alberghiere, peraltro, possono essere assoggettate agli obblighi di cui sopra, definiti in modo puntuale negli articoli 189 e 190 del citato d. lgs. n. 152/2006, qualora risultino produttori di **rifiuti speciali pericolosi**, per i quali vi è il divieto di assimilazione ai rifiuti urbani (rif. Art. 184, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m.).

Al solo titolo esemplificativo tali rifiuti pericolosi possono essere rappresentati da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, batterie al piombo, pesticidi, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, rifiuti sanitari, ecc., derivanti da attività accessorie rispetto a quella principale di tipo ricettiva o di ristorazione, quali ad esempio, la gestione di centri estetici (che possono avere come produzione rifiuti da attività sanitarie assoggettate alle disposizioni di cui al DM 26 giugno 2000, n. 219), la manutenzione di aree verdi e giardini (con produzione di residui di prodotti fitosanitari), la manutenzione degli edifici e delle

attrezzature (es. la sostituzione di lampade al neon, di apparecchiature di climatizzazione, impianti di raffreddamento e congelamento di alimenti, ecc.), oppure ancora, nel caso di grosse strutture ricettivo-alberghiere che assicurano servizi di trasporto dei clienti, rifiuti che derivano dalla manutenzione di autoveicoli (es. batterie esauste, oli esausti, ecc.).

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE
- Ing. Raffaele ROCCO -



Il Funzionario Responsabile: Ines MANCUSO
Ufficio Tutela dell'Ambiente – tel. 0165-776817
Loc. Amérique, 33 – 11020 QUART
e-mail: i.mancuso@regione.vda.it

R:\Common\Protocollo Tutela Ambiente\quesito ADAVA.doc